

## **STATUTO**

### **SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR LOCALITA' SAN  
FELICE

Numero REA: CR - 69195

Codice fiscale: 00114590193

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

#### **Indice**

|  |   |
|--|---|
| Parte 1 - Protocollo del 29-04-2010 - Statuto completo ..... | 2 |
|--|---|

Allegato « E »  
all'atto in data 30-3-2010  
Rep. 1456/030

# STATUTO

## DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

### ART. 1

La Società per Azioni costituita con atto a rogito Porro Dr. Alessandro in data 19.12.1960 n. 6451/48606 di rep. registrato il 29.12.1960 al n. 1266, vol. 264 mod. I e denominata "S.p.A. Autostrada Piacenza - Cremona - Peschiera" assume la denominazione di "Società per Azioni Autostrade Centro Padane".

### ART. 2

La Società ha sede in Cremona.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere stabilite sedi, succursali, agenzie uffici, rappresentanze anche in altre località.

### ART. 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

## OGGETTO


### ART. 4

La Società ha per oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e gestione in Italia e all'estero di autostrade o tratte autostradali, compresa l'autostrada Piacenza - Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda già assentita in concessione.

Svolge altresì tutte le attività analoghe, quali opere pubbliche o di pubblica utilità, strumentali e/o ausiliarie del servizio autostradale. In questo ambito si intendono comprese:

- a) lo sfruttamento, diretto o indiretto di strutture dell'azienda da ampliare e/o potenziare, e/o da realizzare ex novo, per l'esercizio di attività di telecomunicazioni, di servizi, di utilità;
- b) l'acquisto, la vendita, l'affitto, la costruzione di beni mobili ed immobili utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare la costruzione e gestione, anche a mezzo di terzi, di installazioni nelle zone delle strade per servizi accessori.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti,



consorzi o società.

Essa può compiere qualsiasi operazione finanziaria, agricola, commerciale e industriale, mobiliare ed immobiliare che abbia comunque relazione con lo scopo sociale e che sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione nonché dagli organi sociali nell'ambito delle loro competenze, ivi compresa l'acquisizione di partecipazioni in enti aventi fini analoghi.

## CAPITALE

### ART. 5

Il capitale sociale è di 30.000.000 Euro diviso in 3.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 10 Euro.

Le azioni ordinarie debbono essere possedute, in misura non inferiore al 51%, da Enti Pubblici o di diritto pubblico.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, in modo che almeno il 51% del capitale azionario, quali che siano gli aumenti del capitale stesso che potranno via via essere deliberati, debba restare in possesso di Enti Pubblici o di diritto pubblico.

### ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni sottoscritte mediante lettera raccomandata con preavviso non minore di 30 giorni.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti, decorre l'interesse nella misura del tasso legale in ragione d'anno vigente alla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, aumentato di due punti.

La società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.


### ART. 7

Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione ha diritto ad un voto.

La società potrà emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

L'alienazione delle azioni da parte dei soci deve essere preceduta da una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora un socio ritenesse di alienare le proprie azioni è riservato comunque agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni, proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute e fatto salvo il principio che almeno il 51% del capitale sociale deve essere posseduto da Enti Pubblici o di diritto pubblico.



L'offerta di alienazione delle azioni, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci, e dovrà precisare:

- il numero ed il prezzo delle azioni offerte in vendita,
- le generalità del soggetto interessato all'acquisto.

I soci, a cui è stata inviata detta comunicazione, dovranno rendere nota entro novanta giorni dal ricevimento della medesima, l'accettazione dell'offerta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di mancato esercizio, totale o parziale, del diritto di prelazione da parte di uno o più soci le azioni non acquistate dovranno, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed entro 30 giorni dal termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, essere offerte ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione per l'intera quota di spettanza, i quali dovranno decidere per l'esercizio della ulteriore prelazione dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora la prelazione non sia esercitata, nei termini sopra indicati, per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale numero di azioni ai soci che hanno esercitato la prelazione. Ove il trasferimento delle azioni non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo sia a carico del socio offerente che degli altri soci dovranno essere inviate per conoscenza, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche al Consiglio di Amministrazione della Società.

## **ART. 8**

La Società potrà emettere obbligazioni.


## **ASSEMBLEA**

### **ART. 9**

L'Assemblea è convocata ogniqualvolta la legge e/o lo Statuto lo richieda o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da tanti soci che, al momento della richiesta, rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati

*Augusto Fallo*

*Mario D'Amico*



gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tuttavia, anche in mancanza di tali formalità, l'Assemblea sarà valida quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora di convocazione e le materie all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea dovrà essere riconvocata entro un mese dalla data della prima con avviso da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale", ovvero comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

#### ART. 10

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere il deposito delle azioni anche per gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci nei termini indicati.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla Assemblea potrà in essa farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

Gli Amministratori, i sindaci ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'Assemblea.

L'Assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti dello statuto e della legge.

#### ART. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, da un Vice Presidente e, in difetto, da persona designata dall'Assemblea.

*Augusto Felh*

*Maria Daniela*



L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un Segretario, anche non azionista, quando il verbale non sia redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e atta a deliberare, per dirigere e regolare la discussione.

#### **ART. 12**

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da proc...













## FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

### ART. 28

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione, ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, compito che potrà delegare anche ad altra persona.

Potrà inoltre, nei limiti di cui sopra, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

## COLLEGIO SINDACALE

### ART. 29

Il Collegio Sindacale si compone di 5 Sindaci effettivi e 2 supplenti.

Dei Sindaci effettivi uno verrà designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e assumerà la Presidenza del Collegio, uno verrà designato dall'ANAS e tre designati dall'Assemblea in rappresentanza delle tre Province di Piacenza, Cremona e Brescia.

L'Assemblea degli azionisti provvederà pure alla nomina dei Sindaci supplenti, alla determinazione della retribuzione da corrispondersi ai sindaci effettivi e a quant'altro a termini di legge.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile e deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Assemblea, anche al di fuori dei casi obbligatori previsti dalla legge, potrà attribuire il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

*Augusto Gallo*

*Mario Gallo*



## **BILANCI - DIVIDENDI**

### **ART. 30**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formerà il bilancio di esercizio ai sensi di legge.

### **ART. 31**

Gli utili risultanti dal bilancio, netti delle spese di esercizio, delle quote di ammortamento finanziario e industriale, delle quote di accantonamento in preammortamento delle spese per innovazioni, ammodernamento e completamenti, nonché degli oneri tributari, saranno così ripartiti:

- una quota al fondo di riserva legale fino a che questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- una quota equivalente fino all'8% del capitale sociale, a disposizione dell'Assemblea per l'eventuale assegnazione agli azionisti in dividendo;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea, per iniziative dalla stessa individuate.

### **ART. 32**

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità si intendono devoluti alla Società.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 33**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

### **ART. 34**

Per ogni e qualsiasi vertenza fra i soci e la Società ed i soci fra loro, resta convenuta la competenza del Tribunale di Cremona.

### **ART. 35**

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni di legge.

*Augusto Felh*

*Mario Gualini*

